

Oggetto: Accordo di collaborazione per lo "smobilizzo" dei crediti vantati dalle aziende del trasporto pubblico locale nei confronti dei Comuni del Lazio.

TRA

Poste Italiane S.p.A. con socio unico – Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa 190 - Codice Fiscale 97103880585, Partita Iva 01114601006 - in persona del Dott. Paolo Martella, nato a Roma il 3/4/1964, nella sua qualità di Responsabile BancoPosta, ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma del presente Accordo di collaborazione (d'ora innanzi, "Poste"),

E

la **Regione Lazio** con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, C.F. 80143490581 in persona del Dott. Guido Magrini, nato a Roma il 24/7/1950, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Economico e Sociale e del Dott. Luca Fegatelli, nato a L'Aquila il 20/12/1964, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, domiciliati per la carica ove sopra ed aventi i poteri per la firma del presente Accordo di collaborazione, (d'ora innanzi, "la Regione")

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

- a) in data 20 giugno 2012 le Parti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa (d'ora innanzi, il Protocollo), al quale il presente Accordo di Collaborazione si riferisce;
- b) fra gli obiettivi che le Parti si sono dati c'è l'individuazione di alcuni servizi offerti da Poste che possano risultare rispondenti alle esigenze della Regione;
- c) a tali fini, l'articolo 3 del Protocollo indica talune aree di collaborazione, che sono tuttora oggetto di analisi fra le Parti e per le quali si sta verificando la possibilità di una loro introduzione;
- d) successivamente alla firma del Protocollo, giusto disposto dell'articolo 7 del Protocollo, le Parti hanno costituito un Gruppo di Lavoro paritetico con il compito, fra gli altri, di identificare i servizi oggetto delle aree di collaborazione che Poste potrebbe erogare previa stipula degli specifici, successivi accordi di cui all'articolo 4 del Protocollo;
- e) il Gruppo di Lavoro, ai sensi dell'articolo 7.2 del Protocollo, ha identificato fra le aree di collaborazione "i servizi finanziari finalizzati a facilitare l'accesso al credito, sotto qualsiasi forma, per le imprese operanti nel territorio di riferimento; servizi finanziari legati all'erogazione di fondi propedeutici alla realizzazione di progetti per lo sviluppo delle aziende del territorio competente" di cui alla lettera k. dell'articolo 3.1 del Protocollo;
- f) in particolare, la Regione ha già fatto ricorso ad uno strumento finanziario basato sul procedimento della certificazione dei crediti che ha consentito a quest'ultima di regolare i flussi finanziari nei confronti delle proprie imprese creditrici, limitando al massimo i costi derivanti dai ritardati pagamenti;
- g) ai fini del presente Accordo di Collaborazione, la Regione intende avvalersi di Poste per mettere a disposizione dei Comuni, individuati dalla Regione stessa, di cui al documento allegato sub 4, il servizio indicato all'allegato 1, comunicando la propria disponibilità fin d'ora a rilasciare il proprio benestare alla certificazione di ciascun singolo Comune che dovesse aderire al presente Accordo di Collaborazione secondo la procedura indicata nel medesimo allegato sub 1;



- h) la Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 495. del 17/10/2012 che si allega sub 5 al presente Accordo di Collaborazione, ha individuato in Poste il diretto interlocutore;
- j) Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-*octies*, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta;
- k) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Accordo di Collaborazione (d'ora innanzi, l'Accordo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo ed hanno valore di patto.

1.2 Si allegano all'Accordo:

- Descrizione del servizio, schema di processo, modalità operative e procedura di certificazione e di adesione dei Comuni all'Accordo per lo "smobilizzo" dei crediti vantati dalle aziende del trasporto pubblico locale nei confronti dei Comuni del Lazio.- Allegato 1;
- Addendum al modello di certificazione del credito - Allegato 2;
- Condizioni economiche per l'erogazione del servizio descritto nell'allegato 1 - Allegato 3;
- Comuni che possono essere interessati all'Accordo- Allegato 4;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 17/10/2012 di promozione dello strumento della certificazione dei crediti delle aziende di TPL e relativa collaborazione con Poste Italiane S.p.A. - Allegato 5;

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Oggetto dell'Accordo è la definizione del perimetro di intervento e di tutte le attività di coordinamento che le Parti dovranno porre in essere per dare attuazione al processo di certificazione e al successivo "smobilizzo" dei crediti vantati dalle aziende del trasporto pubblico locale (di seguito, "Aziende creditrici") secondo quanto indicato nell'allegato 1 nei confronti dei Comuni di cui al documento allegato sub 4 (di seguito "i Comuni), con esclusione dei servizi di trasporto urbano gestiti direttamente in economia dai medesimi Comuni.

Le suddette attività verranno svolte dalle Parti con riferimento a quei Comuni che intendessero aderire all'Accordo secondo la procedura indicata nel documento allegato sub 1.

2.2 Nel perimetro dell'Accordo rientrano i soli crediti relativi all'ultimo bimestre 2011 e all'intera annualità 2012.

2.3 Nessun corrispettivo è dovuto tra le Parti per queste attività.

2.4 Poste potrà avvalersi delle Società del Gruppo Poste Italiane o di terzi, in ciò fin d'ora autorizzata.

Articolo 3 -Attività delle Parti e degli aderenti

Le Parti, ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze, potranno in essere le seguenti attività.

3.1 In particolare, al fine di consentire a Poste lo svolgimento delle proprie attività di promozione e collocamento, la Regione provvederà:

- i. a rendere noti i contenuti dell'Accordo secondo le modalità preventivamente concordate



- con Poste a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- ii. ad accogliere le comunicazioni di adesione all'Accordo presentate dai Comuni come indicato nell'Allegato 1;
- iii. a rilasciare il benestare alle certificazioni emesse da ciascun singolo Comune aderente, come indicato nell'*addendum* al modello di certificazione dei crediti.- Allegato 2;

3.2 Poste, nell'ambito della propria attività di promozione e collocamento del servizio di cui all'allegato 1, provvederà a:

1. eventualmente avviare un tavolo operativo con i Comuni e con le Aziende creditrici interessate all'Accordo per illustrare le caratteristiche del servizio oggetto di promozione e collocamento e le modalità di intervento;
2. mettere a disposizione la propria rete di vendita al fine di supportare le Aziende creditrici nelle attività di raccolta della documentazione e di contrattualizzazione del rapporto.

3.3 Ciascun singolo Comune che intenda aderire all'Accordo:

1. rispetterà quanto previsto a proprio carico nell'Accordo e negli allegati;
2. a seguito della richiesta da parte delle Aziende creditrici, rilascerà la certificazione attestante l'effettiva esigibilità del credito oggetto della successiva cessione utilizzando, nelle more che venga completamente abilitata, la piattaforma per la certificazione telematica del credito, i modelli allegati al Decreto del MEF del 19 /10/2012, pubblicato nella G.U. del 6 novembre 2012, n.259, che modifica il precedente Decreto del 22/5/2012, recante ad oggetto " Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle, Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze."

Articolo 4 – Durata e Recesso dell'Accordo

4.1 L'Accordo sarà valido ed efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2013.

L'Accordo potrà essere rinnovato, entro la data di scadenza, per un altro anno, previo accordo scritto fra le Parti.

Resta comunque inteso fra le Parti che l'Accordo non potrà scadere fino a che non sia scaduto l'ultimo accordo con gli aderenti che, a tali fini, dovrà essere sottoscritto entro il termine di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

4.2 Ciascuna Parte potrà senza oneri o corrispettivi recedere dall'Accordo, in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R, agli indirizzi indicati nel seguente articolo 9.2, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 5 - Responsabilità

Fermo quanto previsto nel precedente articolo 3, la disciplina delle responsabilità contrattuali delle Parti e dei soggetti aderenti è descritta nel documento allegato sub 1.

Articolo 6 – Informazioni

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti, necessari ai fini dell'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza


3

7.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto dell'Accordo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nell'Accordo, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni dell'Accordo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza. Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra Parte in esecuzione dell'Accordo e conseguentemente si impegna:

- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui l'Accordo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto dell'Accordo;
- c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui l'Accordo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto dell'Accordo.

Articolo 8 - Comunicati al Pubblico

Fermo quanto previsto in tema nell'articolo 3, nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dall'Accordo se non con il consenso scritto dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, ciascuna Parte dovrà tempestivamente notificare all'altra Parte tale eventualità.

Articolo 9 - Responsabili e Comunicazioni

9.1 Ciascuna Parte dovrà nominare uno o più responsabili ("Responsabili Interni") per la gestione dell'Accordo e per l'evoluzione del collaborazione, dandone comunicazione scritta all'altra Parte entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Le sostituzioni dei Responsabili Interni saranno comunicate per iscritto da una Parte all'altra.

9.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto con raccomandata AR o con fax ai rispettivi Responsabili Interni, ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

- i) per Poste Italiane S.p.A. con socio unico – Patrimonio BancoPosta

Dott. Giovanni Machetti
Viale Europa 190
00144 Roma
Numero fax: 0659582903

- ii) per la Regione:

Dott. Marco Marafini
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 Roma
Numero fax: 0651684267



Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente, ed in forma scritta, l'altra Parte di eventuali modifiche relativamente alle informazioni di cui sopra, successive alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Articolo 10 - Modifiche e Cessione

10.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nell'Accordo e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

10.2 L'Accordo non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto fra le Parti.

Articolo 11 - Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole dell'Accordo, l'altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 20 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto.

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili all'Accordo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell'Accordo e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 13 - Rapporti tra le Parti

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

Nessuna delle previsioni dell'Accordo deve essere interpretata come intesa a costituire una *partnership* o una *joint-venture*.

È escluso che una delle Parti possa, in virtù dell'Accordo, assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto.

Articolo 14 - Disposizioni finali

14.1 Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso ad ognuna delle attività poste in essere in esecuzione dell'Accordo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

14.2 Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole dell'Accordo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, l'Accordo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

14.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Accordo, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole dell'Accordo sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.



ALLEGATO 1

Descrizione del servizio, schema di processo, modalità operative e procedura di Certificazione e di adesione dei Comuni all'Accordo per lo "smobilizzo" dei crediti vantati dalle aziende del trasporto pubblico locale nei confronti dei Comuni del Lazio

Il presente documento viene allegato sub 1 all'Accordo di collaborazione sottoscritto fra la Regione Lazio (d'ora innanzi, anche, la Regione) e Poste Italiane S.p.A. con socio unico - Patrimonio BancoPosta (d'ora innanzi, anche, Poste).

Ai fini del presente Allegato, qualsiasi termine scritto in lettere maiuscole avrà il significato ad esso attribuito nell'Accordo

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle Aziende creditrici verso i Comuni

1.1 Poste e SACE Fct Spa (di seguito SACE Fct) hanno sottoscritto a maggio 2011 un Accordo di promozione e collocamento, tuttora in corso di validità, volto a favorire la diffusione di prodotti che consentano lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Attraverso il prodotto *Reverse Factoring*, oggetto del suddetto accordo, SACE Fct può garantire alle Aziende creditrici, il pagamento *pro-soluto* del corrispettivo relativo ai soli crediti per i quali i Comuni abbiano emesso specifica certificazione e la Regione abbia rilasciato il relativo benestare, come descritto al successivo paragrafo 4.

La certificazione dei Comuni deve essere accompagnata dal benestare della Regione Lazio sia per quanto riguarda l'importo, sia per la scadenza del pagamento.

1.2 Poste, nei confronti delle Aziende creditrici :

- effettuerà esclusivamente attività di promozione e collocamento, secondo modalità e flussi operativi presenti nel citato accordo, che consistono nella pubblicizzazione e consulenza, nonché nella raccolta della documentazione e della richiesta di fido per l'invio a SACE Fct e nella successiva raccolta delle proposte contrattuali firmate dalle Aziende creditrici stesse;
- utilizzerà esclusivamente la modulistica e contrattualistica fornita da SACE Fct.

1.3 Le richieste delle Aziende creditrici sono sottoposte alla valutazione di SACE Fct, che solo previa istruttoria della richiesta, potrà occuparsi delle attività di cessione dei crediti e dell'effettiva erogazione dell'ammontare dei Crediti Certificati per i quali è stato rilasciato il benestare della Regione.

2. Procedura di Adesione dei Comuni all'Accordo di collaborazione

2.1 I Comuni, verso i quali le Aziende creditrici vantano crediti, che intendano aderire all'Accordo di collaborazione sottoscritto fra Poste e la Regione, hanno l'obbligo di rispettare quanto indicato nell'Accordo stesso e nel presente documento e di rilasciare, a seguito di richiesta da parte delle Aziende creditrici, la certificazione attestante l'effettiva esigibilità del credito oggetto della successiva cessione, come dettagliatamente indicato nel seguente paragrafo 5.

2.2 A seguito della diffusione dei contenuti dell'Accordo effettuata dalla Regione, eventualmente anche con modalità telematiche, i Comuni interessati potranno inviare alla Direzione Bilancio della

Regione una comunicazione dalla quale si evince la volontà di aderire all'Accordo. Detta comunicazione dovrà essere trasmessa dalla Regione a Poste a mezzo e-mail e/o fax (06-59582903).

2.3 in luogo della predetta comunicazione di adesione, il rilascio di una certificazione da parte del Comune, a seguito della richiesta effettuata da un'Azienda creditrice, che rispetti tutti i requisiti indicati nel successivo paragrafo 5, è equiparata dalle Parti ad una comunicazione di adesione.

2.4 I corrispettivi dovuti a SACE Fct, dai gestori dei servizi di TPL, per lo smobilizzo dei loro crediti certificati dai Comuni e benestati dalla Regione Lazio sono calcolati in base ai termini previsti nel documento allegato sub 3 all'Accordo.

2.5 Fermo quanto previsto nell'articolo 5 dell'Accordo, Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nello svolgimento delle attività di promozione e di collocamento di cui all'articolo 3.2 dell'Accordo ed ai paragrafi 1.2 e 3.1 del presente documento, purché dimostri che, nell'espletamento dei compiti, ha agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

Poste non sarà responsabile per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni delle attività causate da qualsiasi circostanza a Poste non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di Poste.

3. Attività commerciale nei confronti delle Aziende creditrici

3.1 Poste, attraverso la propria rete commerciale, effettua esclusivamente attività di promozione e collocamento, così come indicato nel paragrafo 1, nei confronti delle Aziende creditrici, segnalati dalla stessa Regione. In particolare Poste:

- illustra i temi principali dell'Accordo, le condizioni economiche e le procedure da seguire, in particolare quelle relative alla certificazione del credito
- effettua attività di raccolta della documentazione e inoltra la richiesta di finanziamento al proprio partner finanziario SACE Fct
- raccoglie le proposte contrattuali firmate dai clienti, ai quali illustrerà le successive attività da porre in essere con Sace Fct e le trasmette a Sace Fct trattenendo una copia.

In termini di responsabilità di Poste si applica quanto previsto nell'articolo 5 dell'Accordo e nel paragrafo 2.5 del presente documento.

4. Crediti certificabili

4.1. Si precisa che, ai sensi del presente Accordo, possono essere certificati e ceduti i soli crediti che si riferiscono all'ultimo bimestre 2011, in caso di già avvenuto incasso parziale per la sola quota residua, e all'intera annualità 2012, in relazione ai quali siano stati sottoscritti i contratti di servizio fra il Comune e le Aziende creditrici, nei quali siano riportati o desumibili i corrispettivi contrattuali e le relative quote IVA.

4.2. Con riferimento ai crediti di cui al paragrafo 4.1, considerando che la Regione Lazio assicura ai Comuni la copertura finanziaria dei corrispettivi contrattuali relativi ai servizi di TPL per la sola parte "imponibile", ne consegue che il benessere alle certificazioni dei Comuni sarà effettuato dalla Regione Lazio limitatamente alla sola parte "imponibile", con esclusione delle quote relative all'IVA sul corrispettivo contrattuale o della eventuale quota del corrispettivo contrattuale

"imponibile" a carico dei Comuni.

ALLEGATO 3

4.3 Resta inteso che dal presente Accordo saranno espunti a priori tutti gli eventuali Crediti non certificabili in quanto relativi a posizioni creditorie non comprese nel perimetro di riferimento dell'Accordo. Più specificamente, per ciò che concerne i crediti certificati, SACE Fct potrà effettuare i pagamenti dei crediti ceduti limitatamente ai soli importi "imponibili", per i quali la Regione ha rilasciato il proprio benestare.

5. Procedura di certificazione

5.1 Le Aziende creditrici che, in presenza delle condizioni di cui all'art. 4.1 del presente allegato, intendano accedere alla procedura di cui al presente accordo devono presentare ai Comuni nei confronti dei quali vantano crediti, apposita istanza di certificazione utilizzando, nelle more che venga completamente abilitata la piattaforma per la certificazione telematica del credito, i modelli allegati al Decreto del MEF del 19 /10/2012, pubblicato nella G.U. del 6 novembre 2012, n.259, che modifica il precedente Decreto del 25 giugno 2012, recante ad oggetto "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle, Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5.2 I Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza dovranno completare la propria Procedura di certificazione.

5.3 Ai fini della corretta esecuzione delle Procedura di certificazione, i Comuni si impegnano, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro ad effettuare le verifiche prescritte dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

5.4 I Comuni, effettuate le verifiche indicate al punto precedente, devono trasmettere alla Direzione Bilancio della Regione Lazio le certificazioni per ricevere il necessario, relativo benestare.

5.5 La Direzione Bilancio provvederà a restituire la suddetta certificazione e relativo benestare al Comune di provenienza per la successiva consegna all'Azienda richiedente.

Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Regione Lazio, Finanze e Tributi

ALLEGATO 2

Benestare della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi della Regione Lazio alla certificazione operata dal Comune relativamente alla quota del credito certificato assistita dal finanziamento regionale.

In relazione alla certificazione n. _____ che il Comune di _____, su istanza dell'azienda _____, ha rilasciato in data _____ in merito al credito vantato, dall'azienda medesima, nei suoi confronti, per il servizio di TPL reso nel periodo _____,

si rilascia il proprio benestare

relativamente alla quota - pari ad € _____ - del credito certificato assistita da finanziamento regionale.


Il benestare rilasciato trova fondamento nei seguenti documenti comprovanti il credito che il Comune di _____ vanta nei confronti della Regione Lazio:

Periodo di riferimento	Estremi determinazione impegno di spesa	Provvedimento di Liquidazione emesso		
		n.	anno	Importo (€)
Bimestre Novembre /Dicembre 2011	D.D. n. A6832 del 4/7/2011			
anno 2012	D.D. n. A07551 del 23/7/2012			

Nel caso in cui alla certificazione del credito, benestata dalla Regione Lazio, faccia seguito e si perfezioni la fase di cessione del credito medesimo, l'importo del credito certificato e benestato erogato da SACE Fct (al netto dei corrispettivi ad essa riconosciuti) all'azienda di TPL sarà rimborsato, alla medesima banca cessionaria (al lordo dei corrispettivi ad essa riconosciuti), direttamente a cura della Regione Lazio entro il _____.

Roma, li _____

**Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Ragioneria, Finanza e Tributi**



ALLEGATO 3

Corrispettivi riconosciuti per l'erogazione del servizio a Sace factoring

SACE Fct applicherà a ciascun Gestore che intenda concludere operazioni di factoring, delle commissioni sul valore nominale dei crediti ceduti, determinate in base al valore globale del contratto di fornitura da cui derivano i crediti stessi, secondo quanto indicato nella tabella sotto:

Ammontare del factoring	Fino al 100% dei crediti ceduti
Spese di istruttoria e rinnovo annuale pratica	€250
Commissione di factoring pro-soluto ¹	0,65%
Tasso debitore ²	Euribor di periodo + 3,0%
Spese per revisione straordinaria del fido ³	€ 100

Interessi di ritardato pagamento

In relazione ai crediti certificati dai Comuni e benestati dalla Regione Lazio, SACE Fct non richiederà interessi moratori in misura superiore al Tasso Convenzionale⁴, maggiorato degli spread indicati nella tabella seguente, in funzione del numero di giorni di effettivo ritardo nei pagamenti rispetto alla data di scadenza indicata nella certificazione.

Durata	Spread
	Contratti Pubblici Servizi e Forniture
<= 180 gg	Spread base%
>=180<=270 gg	+ 25 bp
>=270<=365 gg	+ 50 bp
>365 gg	+ 100 bp

¹ La commissione, in percentuale, è calcolata sull'ammontare dei crediti ceduti.

² Gli interessi sono applicati a richieste di pagamento anticipato dei corrispettivi. Essi sono addebitati in modalità "sottosconto" o "posticipati" (il valore dell'Euribor è quello di periodo rilevato dal Sole 24 Ore).

³ Le spese per revisione straordinaria del fido saranno applicate al fornitore che richiede un ampliamento della linea di fido originaria.

⁴ "Tasso Convenzionale" indica il tasso d'interesse calcolato come la media giornaliera dei valori assunti dal tasso euribor mesi nel periodo intercorso tra la data di scadenza contrattuale di ciascuna partita componente il credito acquistato da SaceFct e la data di pagamento della medesima partita da parte dell'Ente, maggiorato di un numero variabile di punti base, in funzione del ritardo di pagamento effettivo.

ALLEGATO 4

Elenco Comuni

PROVINCIA DI ROMA
ALBANO LAZIALE
ANGUILLARA SABAZIA
ANZIO
ARDEA
ARICCIA
ARTENA
BELLEGRA
BRACCIANO
CAMPAGNANO ROMANO
CANALE MONTERANO
CAPENA
CASTEL GANDOLFO
CASTELNUOVO DI PORTO
CAVE
CERVETERI
CIAMPINO
CIVITAVECCHIA
COLLEFERRO
FIANO ROMANO
FIUMICINO
FONTE NUOVA
FORMELLO
FRASCATI
GENAZZANO
GENZANO DI ROMA
GROTTAFERRATA
GUIDONIA MONTECELIO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
MANZIANA
MARCELLINA

MARINO
MONTECOMPATRI
MONTELIBRETTI
MONTEPORZIO CATONE
MONTEROTONDO
MORLUPO
NEMI
NETTUNO
PALESTRINA
PALOMBARA SABINA
POMEZIA
RIANO
RIGNANO FLAMINIO
ROCCA DI PAPA
ROCCA PRIORA
SACROFANO
SAN CESAREO
SANTA MARINELLA
SANT'ORESTE
SEGNİ
TIVOLI
TOLFA
TREVIGNANO ROMANO
VALMONTONE
VELLETRI
ZAGAROLO

PROVINCIA DI FROSINONE
ALATRI
ALVITO
ANAGNI
AQUINO
ARCE
ARNARA
ARPINO




ATINA
AUSONIA
BOVILLE ERNICA
CASALATTICO
CASALVIERI
CASSINO
CASTELNUOVO PARANO
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CECCANO
CEPRANO
CERVARO
COLFELICE
COLLEPARDO
CORENO AUSONIO
ESPERIA
FERENTINO
FILETTINO
FIUGGI
FONTANA LIRI
FROSINONE
FUMONE
GALLINARO
GUARCINO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MOROLO
PALIANO
PASTENA
PATRICA
PICINISCO
PIEDIMONTE S. GERMANO
PIGNATARO INTERAMNA
POFI
PONTECORVO

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

BIANCA

33

[Handwritten signature]

RIPI
ROCCA D'ARCE
ROCCASECCA
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANTOPADRE
SETTEFRATI
SGURGOLA
SORA
STRANGOLAGALLI
SUPINO
TORRE CAJETANI
TORRICE
TREVI NEL LAZIO
TRIVIGLIANO
VALLECORSA
VALLEROTONDA
VEROLI
VICALVI
VILLA LATINA
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTO STEFANO

32



PROVINCIA DI LATINA

APRILIA

CASTELFORTE

CISTERNA DI LATINA

CORI

FONDI

FORMIA

GAETA

LATINA

LENOLA

MAENZA

MINTURNO

MONTE SAN BIAGIO

PONTINIA

PONZA

PRIVERNO

PROSEDI

ROCCAGORGA

SABAUDIA

SAN FELICE CIRCEO

SERMONETA

SEZZE

SONNINO

SPERLONGA

SPIGNO SATURNIA

SS. COSMA E DAMIANO

TERRACINA

32


PROVINCIA DI RIETI

AMATRICE

CANTALICE

CASTEL S. ANGELO

CITTADUCALE

CONTIGLIANO

LEONESSA

MAGLIANO SABINA

POGGIO MIRTETO

RIETI

SCANDRIGLIA

MONTEPESCALE

MONTEPULCINO

ROCCAFORTE

TRIVI

VERULANO

VERULANOCHE

VERULANO INFERIORE

VITERBO

TRAIANO

VETRULLA

VITERBO



PROVINCIA DI VITERBO
BAGNOREGIO
BASSANO ROMANO
BLERA
CANINO
CAPRANICA
CAPRAROLA
CIVITA CASTELLANA
CORCHIANO
FABRICA DI ROMA
GALLESE
MONTALTO DI CASTRO
MONTEFIASCONE
MONTEROSI
NEPI
ORTE
RONCIGLIONE
SORIANO NEL CIMINO
SUTRI
TARQUINIA
VETRALLA
VITERBO




ALLEGATO 5

Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n. 495

OGGETTO: Promozione dello strumento della certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale e relativa collaborazione con Poste Italiane S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione) di concerto con l'Assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici, politiche della mobilità e trasporti:

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio);
- VISTA la legge regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);
- VISTI gli artt. 30 e 32 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2012») riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno per enti locali e regioni;
- VISTA l'articolo 7 della legge regionale 23 Dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2012) concernente le disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
- VISTO l'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) concernente le disposizioni in materia di patto di stabilità;
- VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);
- VISTO l'articolo 9, comma 3 - bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, ai sensi del quale la Regione certifica, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e nel rispetto delle disposizioni

normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile;

CONSIDERATO

che alla certificazione del credito di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008 si provvede anche al fine di consentire al creditore la possibilità di ricorrere alla cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente e pertanto, nel rispetto della disciplina in materia, di conseguire liquidità a valere sui predetti crediti;

VISTO

l'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011), ai sensi del quale la Regione, a fronte delle carenze di liquidità che non consentono alla stessa di garantire un flusso finanziario costante nei confronti delle proprie imprese creditrici e nel contempo della rigidità delle regole dettate dal Patto di stabilità, provvede a certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti vantati nei confronti della Regione;

TENUTO CONTO

che la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 8/2010, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 215 lo schema del Protocollo d'intesa per la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio;

TENUTO CONTO

altresi che con Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2012, n. 33 è stato approvato l'addendum al Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 215/2011;

RAVVISATA

l'opportunità, a seguito della positiva esperienza determinatasi fin d'ora sulla base di quanto disposto ai sensi delle sopra citate DGR n. 215/2011 e n. 33/2012, di promuovere il ricorso allo strumento della certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di:

- a) ottimizzare le tempistiche di pagamento dei crediti vantati dalle suddette aziende;
- b) immettere liquidità nel sistema economico territoriale;
- c) limitare al massimo i costi per la pubblica amministrazione derivanti dai ritardati pagamenti;

VISTA

la Deliberazione 6 luglio 2012, n. 319 con la quale è stato preso atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. sottoscritto in data 20 giugno 2012, volto a disciplinare i reciproci rapporti e a sancire possibili forme di collaborazione/partnership al fine di favorire lo sviluppo di un'offerta di servizi ai cittadini adeguata alle reali esigenze della Regione;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 3, lettera k) del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. sottoscritto in data 20 giugno 2012, tra le aree possibili di collaborazione vi è quella relativa ai servizi finanziari finalizzati a facilitare l'accesso al credito, sotto qualsiasi forma, per le imprese operanti nel territorio di riferimento;

CONSIDERATO

altresi, che Poste Italiane S.p.A., in riferimento alla certificazione del credito

nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, potrebbe mettere a disposizione la propria rete di vendita al fine di svolgere attività d'informazione, promozione e supporto nei confronti delle aziende creditrici;

RITENUTO pertanto che, al fine di promuovere il ricorso allo strumento della certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, la Regione intende avvalersi della collaborazione di Poste Italiane S.p.A., nel rispetto di quanto sarà previsto dall'accordo o protocollo d'intesa da stipularsi successivamente;

CONSIDERATO che per la definizione delle modalità di certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 - bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, è necessario dare mandato ai Direttori di Dipartimento di stipulare il relativo accordo o protocollo d'intesa;

VISTO il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, relativo ai principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, dall'articolo 117 in merito alla disciplina della cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1. di promuovere il ricorso allo strumento della certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale.
2. di avvalersi, per finalità di cui al punto 1), della collaborazione di Poste Italiane S.p.A. nel rispetto di quanto già stabilito nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e Poste Italiane S.p.A. sottoscritto in data 20 giugno 2012 e delle successive disposizioni di cui al punto 3).
3. di autorizzare i Direttori di Dipartimento alla sottoscrizione di uno specifico accordo o protocollo d'intesa volto a definire le modalità di certificazione del credito nei confronti delle aziende che per i Comuni svolgono il servizio di trasporto pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 - bis, del citato decreto-legge n. 185/2008.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.